



PRIMA SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA SUL TEMA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE DI UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine comunica di aver segnalato alla Procura della Repubblica di Imperia:

a) la ritenuta opportunità che nell'immediatezza siano fornite al difensore di ufficio presso cui l'indagato elegga domicilio maggiori informazioni sui recapiti dell'indagato medesimo rispetto alla mera indicazione delle generalità, e ciò al fine di renderne plausibile la possibilità di successivo reperimento da parte del domiciliatario, condizione ritenuta indispensabile per assentire responsabilmente all'elezione di domicilio;

b) la ritenuta opportunità che siano limitate agli orari di apertura degli studi legali le consultazioni, da parte della Polizia giudiziaria, sull'assenso all'elezione di domicilio di cui al comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p. dei difensori d'ufficio nominati per gli atti *non* urgenti, siccome *non* tenuti alla reperibilità.

Il tutto fatta salva la ritenuta esigenza di approfondire ulteriormente, anche con il coinvolgimento della locale Camera penale, le conseguenze del mancato assenso del difensore d'ufficio all'elezione di domicilio.

Tanto si segnala evidenziando la delicatezza della questione nell'imminenza dell'entrata in vigore della legge Orlando che ha introdotto il predetto 4° comma dell'art. 162 c.p.p.